

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2023
636/2023/R/GAS

INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI 91 E 92 DELLA RQDG IN TEMA DI SOSTITUZIONE DI MISURATORI GAS TRADIZIONALI NON ACCESSIBILI O PARZIALMENTE ACCESSIBILI PER I QUALI NON SI RIESCA AD EFFETTUARE ALMENO UNA LETTURA ALL'ANNO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1278^a riunione del 28 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Direttive *smart meter* gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A, (di seguito: Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità);
- la deliberazione dell'Autorità, 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la comunicazione interassociativa di Assogas, Igas e Utilitalia del 2 agosto 2021 alla Direzione infrastrutture e *unbundling* dell'Autorità (prot. Autorità 30682 del 3 agosto 2021), di seguito richiamata comunicazione del 2 agosto 2021.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 affida all'Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi di pubblica utilità e, tra questi, del servizio di distribuzione del gas a mezzo di reti;
- da diverso tempo, le disposizioni in tema di qualità di qualità del servizio di distribuzione del gas sono raccolte in un unico testo integrato (RQDG), aggiornato allo scadere di ogni periodo regolatorio;
- in particolare, l'articolo 91 della RQDG prevede:
 - a) al comma 1, l'obbligo di conseguire annualmente almeno una lettura con esito positivo a partire dal 2018 con riferimento ai punti di riconsegna (PdR) equipaggiati con misuratori tradizionali parzialmente accessibili o non accessibili;

- b) al comma 2, l'obbligo di sostituire, nell'anno successivo, con *smart meter* i misuratori tradizionali parzialmente accessibili o non accessibili per i quali non si riesca a raccogliere almeno una lettura;
- c) al comma 3, l'indicazione che *“le installazioni e messe in servizio di cui al comma 91.2 non concorrono al rispetto degli obblighi di cui all’Allegato A della deliberazione 631/2013/R/gas, ma sono da considerare aggiuntive”*.
- inoltre, l'articolo 92 della RQDG prevede che *“in caso di mancata sostituzione dei misuratori di cui al comma 91.2, l'impresa distributrice è tenuta al pagamento di una penalità unitaria annua pari a 4 € per ogni misuratore tradizionale parzialmente accessibile o non accessibile non sostituito con misuratore di tipo smart”*.

CONSIDERATO CHE:

- le Direttive *smart meter* gas hanno fissato obblighi di messa in servizio di gruppi di misura caratterizzati da requisiti minimi funzionali, per ogni classe, definiti dalle medesime Direttive;
- per la classe G4-G6 tali obblighi hanno interessato le imprese distributrici con più di 50.000 clienti finali, secondo obiettivi intermedi e finali scaglionati nel tempo che sono stati rivisti anche in relazione alle difficoltà incontrate dalle imprese (da ultimo, in relazione alle misure di contrasto alla pandemia Covid-19);
- il 31 dicembre 2023 è fissato, per il gruppo di imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 50.000 e 100.000 al 31 dicembre 2015, l'ultimo obbligo finale di messa in servizio, pari all'85% dei misuratori di classe G4-G6, che le imprese con più di 100.000 dovrebbero avere già raggiunto negli anni precedenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 2 agosto 2021, tre associazioni rappresentative delle imprese distributrici di gas hanno rappresentato alla Direzione infrastrutture e *unbundling* dell'Autorità alcune criticità derivanti dagli articoli 91 e 92 della RQDG;
- in particolare, secondo le tre associazioni, le criticità derivano dal *“fatto che, con il passare del tempo, diventa fisiologicamente sempre più difficile sostituire i contatori tradizionali non accessibili ancora presenti”* e osservano che *“[l'] impossibilità di leggere e sostituire taluni di questi contatori, abbinata ad un'interpretazione in senso cumulativo anno dopo anno dei predetti obblighi aggiuntivi di sostituzione, potrebbe addirittura condurre a situazioni in cui l'obbligo di sostituzione finale supera il 100%”*;
- alla luce di tali considerazioni, le tre associazioni auspicavano *“pertanto la necessità di valutare una revisione o un'opportuna declinazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 della RQDG 2020-2025”*, sottolineando che *“inevitabilmente, la capacità dei distributori di sostituire i contatori raggiungerà un limite fisiologico oltre il quale sarà molto difficile e irragionevolmente dispendioso poter incrementare ulteriormente l'efficacia di tale attività”*.

RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:

- sulla scorta della segnalazione giunta dalla comunicazione interassociativa del 2 agosto 2021, riconsiderare opportunamente l'interpretazione in senso "aggiuntivo" di cui al comma 91.3 della RQDG per le installazioni e messe in servizio di *smart meter* gas di cui al comma 91.2 della medesima RQDG, a decorrere dal 1 gennaio 2024, ovvero una volta raggiunta la scadenza dell'obiettivo finale dell'85% di messa in servizio di *smart meter* gas per la classe G4-G6 anche per l'ultimo gruppo di imprese distributrici tenute agli obblighi di messa in servizio fissati dalle Direttive *smart meter* gas;
- a tal fine, considerare ragionevole che dette installazioni e messe in servizio siano obbligatorie solo fino a un massimo del 5% aggiuntivo rispetto all'obbligo dell'85% dei misuratori G4-G6, mentre oltre tale quantità resti facoltà dell'impresa distributtrice valutare l'efficienza, fermo restando la necessità di compiere ogni sforzo per assicurare letture effettive ai misuratori tradizionali anche non accessibili o parzialmente accessibili almeno una volta l'anno;
- chiarire altresì le modalità di applicazione della penalità annua di cui al comma 92.1 della RQDG;
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità, di prevedere un termine per i soggetti interessati per la presentazione di osservazioni e proposte al fine di consentire eventuali adeguamenti od integrazioni all'atto di regolazione adottato (c.d. consultazione postuma)

DELIBERA

1. di prevedere che dal 1 gennaio 2024, all'articolo 91, comma 3, della RQDG, siano aggiunte le parole "L'impresa non è tenuta all'obbligo di cui al comma 91.2 qualora abbia raggiunto un livello di messa in servizio di *smart meter* gas di classe G4-G6 pari al 90% nell'anno precedente.";
2. di prevedere che dal 1 gennaio 2024, all'articolo 92, comma 1, della RQDG, siano aggiunte le parole "per ogni anno nel quale non è rispettato l'obbligo di lettura di cui al comma 91.1";
3. di prevedere che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte sulle disposizioni di cui ai punti precedenti entro il 20 gennaio 2024 all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione della Direzione servizi di sistema e monitoraggio energia; ove le osservazioni ricevute non comportino che una conferma del presente

- provvedimento, di ciò verrà dato atto con una comunicazione sul sito internet dell'Autorità;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità.

28 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini